



COMUNE DI SUTERA

(Provincia di Caltanissetta)

Piazza Sant'Agata n. 38 Tel. 0934 954300 – 954235

ORDINANZA SINDACALE N. 3 del 26-05-2023.

Oggetto: Prevenzione incendi e pulizia fondi inculti. Anno 2023.

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n° 225 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni inculti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata e dei beni esposti;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dei perimetri urbani, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Preso atto dei gravi incendi verificatesi durante le passate stagioni estive e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le Leggi Regionali n° 16 del 06/04/1996 e n° 14 del 31/08/1998 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.to L.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D.to L.vo n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art 255 del D.to L.vo 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

Visto l'articolo 185 del D.L.vo 03.04.2006 n° 152 , "Norme in materia ambientale", modificato dall'articolo 13 del D.L.vo 03.12.2010 n° 205;

Vista la L.R. del 14/04/2006 n° 14 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.;"

Visto il DPCM del 27/07/2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale", che dichiarava lo stato di emergenza sino al 30/09/2007;

Vista l'OPCM n° 3606 del 28/08/2007 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";

Vista l'OPCM n° 3624 del 22/10/2008 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";

Atteso che i sopracitati D.P.C.M. e O.P.C.M. , anche se riferiti ad eventi specifici verificatesi nel corso dell'anno 2007, il loro contenuto si ritiene attuale e applicabile relativamente alle parti sulla prevenzione, previsione e mitigazione del rischio incendi;

Visto il Decreto n° 2 del 18 ottobre 2007 emesso dal Commissario Delegato nominato con l'OPCM n° 3606/2007, relativamente alla pianificazione del rischio di incendi d'interfaccia;

Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa del Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n° 10 del 29/02/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale";

Vista la Determinazione Sindacale n° 1 del 17 Gennaio 2014 con la quale è stato costituito e aggiornato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e successivi aggiornamenti;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n° 26 del 25 novembre 2015 con la quale è stata approvato il piano di protezione civile comunale ivi compresa la pianificazione di emergenza relativa al rischio di incendi di interfaccia e la delibera G.M. n. 62 del 13.04.2017 di aggiornamento del piano comunale di protezione civile;

Visto il Piano di cui sopra redatto dall'Arch. Raimondi Onofrio e dal Geol. Orlando Carmelo e aggiornato dall'Arch. Raimondi Onofrio e dal Geom. Magro Calogero;

Visto gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Visto il Regolamento Comunale sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura, nei periodi di massima pericolosità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 10.06.2009, esecutiva ai sensi di Legge, che è applicabile sul territorio Comunale nelle more dell'adeguamento alle intervenute normative;

Visto il Decreto del Presidente della regione Siciliana 04.06.2008 relativo "direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia di fuochi controllati in agricoltura";

Vista la nota protocollo 7570 pos. VI-2-2 del 18.06.2011, dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana;

Visto il Decreto 18.06.2010 modificato con Decreto 117/Gab del 20.07.2011, dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente, relativo alle prescrizioni di massima e pulizia forestale vigenti nelle Province Siciliane;

Visto lo Statuto Comunale.

ORDINA

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il **01 Giugno 2023** ed il **15 Ottobre 2023** è fatto divieto, sull'intero territorio Comunale:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici in boschi e/o terreni cespugliati;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e/o terreni cespugliati;
- di fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie ecc.;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e sui fabbricati ed

alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il **01 Giugno 2023**, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 50,00 e smaltiti secondo le prescrizioni del D.L.vo 152 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni. La fascia di rispetto resta individuata in metri 50,00 all'esterno della delimitazione dei centri urbani, e per un raggio di metri 50,00 per gli immobili isolati.

Art. 4

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, artigianale o altro, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione e/o di ogni e qualsiasi altro materiale infiammabile, l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

Art. 5

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie o ad altre lavorazioni agricole, hanno l'obbligo, durante le trebbiature e le altre lavorazioni agricole, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

Art. 6

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione e/o di ogni e qualsiasi altro materiale infiammabile, per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

Art. 7

Restano valide ed applicabili le disposizioni del vigente regolamento sulle modalità d'impiego dei fuochi controllati in agricoltura, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 10.06.2009, che non contrastano con la presente Ordinanza e/o con le norme di Legge successive.

SANZIONI

- 1-. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente codice della strada.
- 2-. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle sterpaglie diserbate e/o di ogni e qualsiasi altro materiale infiammabile, sarà elevata una sanzione pecuniaria di euro 150,00;
- 3-. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesto d'incendio durante il periodo dal 01 Giugno 2023 al 15 Ottobre 2023, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale. Restano salve tutte le sanzioni di cui al Regolamento sulle modalità d'impiego dei fuochi controllati in agricoltura approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 10.06.2009 non in contrasto o non contemplate dalla presente Ordinanza.

R I C O R D A

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interassi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
 - Comando Prov.le Vigili del Fuoco (Tel. 115)
 - Questura (Tel. 113)
 - Arma Carabinieri (Tel. 112)
 - Corpo Forestale (Tel. 1515)
 - Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 0934/954300)

D I S P O N E

- Che la presente Ordinanza decorre dal **01 giugno 2023** a tutto il **15 ottobre 2023** e può essere prorogata per particolari condizioni atmosferiche;
- Che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, inserita nel sito ufficiale del Comune (<http://www.comune.sutera.cl.it>).

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori. La presente Ordinanza viene trasmessa: all'Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta - Prefettura di Caltanissetta, alla Questura di Caltanissetta, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caltanissetta, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta, all'Azienda delle Foreste Demaniali di Caltanissetta, alla Provincia Regionale di Caltanissetta, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Caltanissetta, al Comandante della Stazione Carabinieri di Sutera, al Comando di Polizia Municipale di Sutera ed al responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Sicilia sezione di Palermo entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio del comune.

A V V E R T E

che in merito all'ordinanza, tali disposizioni non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulire in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro esclusivamente nelle aree agricole extra urbane, nelle ore comprese dalle 6.00 alle 7.00 e dalle 19.00 alle 20.00.

Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietato.

Il Sindaco

Dott. Grizzanti Giuseppe

~~~~~  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Sutera dal 26-05-2023 al 10-06-2023 per quindici giorni consecutivi.

Sutera lì 26-05-2023

**Il Messo Comunale**